

zia , od altri , che con requisiti legali provassero di aver interesse direttamente negli Effetti recuperati ; allora il Console sarà tenuto di far con le occorrenti cautele la consegna d' ogni cosa alle suindicate rispettive persone .

17

Si dichiara , che le ispezioni contenute ne' soprascritti Articoli 13.º, 14.º, 15.º, e 16.º e le facoltà espresse negli antecedenti 10.º, e 12.º avranno da' Consoli ad essere esercitate unicamente in quelle occasioni, e in quei luoghi, dove o per le reciproche Pubbliche convenzioni, o per le Leggi, e Costituzioni de' rispettivi Sovrani, ciò fosse permesso.

Nei Paesi poi, nei quali le stesse ispezioni sono riservate agli Offizj, e Magistrati de' rispettivi Governi, sarà cura dei Consoli di prestare tutta la possibile attenzione, ed assistenza, perchè ne' sopraindicati casi venga loro somministrata giustizia; impiegando perciò ogni buon officio presso le Superiorità di quei Governi, e con debito preciso di tutto riferire al Magistrato dei Cinque Savj alla Mercanzia, per quelle commissioni, ch' egli credesse d' avanzare a' Consoli stessi.

18

Non sarà prestata la minima credenza agli Atti, e Copie, che si rilasciassero dagli Offizj Consolari, se non saranno legalizzate anche con la firma del Console, e col Sigillo del Consolato.